1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 agosto 2023** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE

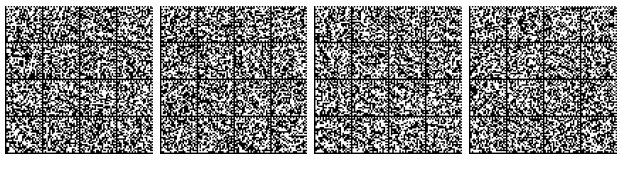

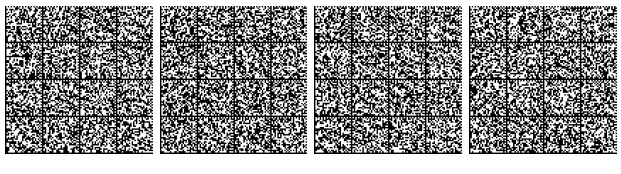

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **23.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2023 (della Regione Campania)

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Disposizioni sul contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici – Istituzione, in base all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 – Previsione che a ciascuna Regione e Provincia autonoma è assegnata una quota del medesimo fondo secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 34 del 2023, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime Regioni e Province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, utilizzabile per gli equilibri dei Servizi sanitari regionali dell'anno 2022 – Mancata previsione secondo la quale il medesimo fondo andrebbe ripartito tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il Servizio sanitario nazionale – Previsione che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali attuativi del predetto art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, versano a ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 31 luglio 2023, la restante quota rispetto a quella complessivamente determinata dagli stessi provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato – Previsione, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della predetta facoltà, dell'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.

– Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 8, commi 1, 2, 3 e 6..... Pag. 1

N. **100.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 26 luglio 2021

Militari - Ordinamento militare - Trattamento economico stipendiale aggiuntivo - Personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - Previsione che subordina la spettanza del beneficio stipendiale, secondo le modalità e le percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza di rapporto di impiego, della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

– Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1801, comma 1..... Pag. 8

N. **101.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 29 maggio 2023

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Denunciata preclusione della possibilità di convertire l'unione civile in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e dell'altro contraente dell'unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo.

– Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 26.

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Possibilità che alle parti di un'unione civile, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, sia consentito esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome comune, nonché che il Tribunale, con la sentenza di accoglimento della domanda, ordini all'ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione.

– Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 31, comma 4-*bis*, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a)* e *c)*, della legge 20 maggio 2016, n. 76).

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Omessa previsione che l'ufficiale dello stato civile del Comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale.

– Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), art. 70-*octies*, comma 5, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a)* e *c)*, della legge 20 maggio 2016, n. 76). ..... Pag. 11

N. **102.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 17 aprile 2023

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Previsione che, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, richiede il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e il requisito della residenza protratta nel territorio regionale da almeno otto anni.

– Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2023 (*recte*: 2013), n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), art. 80. ..... Pag. 19

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **23**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2023
(della Regione Campania)

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Disposizioni sul contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici – Istituzione, in base all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 – Previsione che a ciascuna Regione e Provincia autonoma è assegnata una quota del medesimo fondo secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 34 del 2023, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime Regioni e Province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, utilizzabile per gli equilibri dei Servizi sanitari regionali dell'anno 2022 – Mancata previsione secondo la quale il medesimo fondo andrebbe ripartito tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il Servizio sanitario nazionale – Previsione che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali attuativi del predetto art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, versano a ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 31 luglio 2023, la restante quota rispetto a quella complessivamente determinata dagli stessi provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato – Previsione, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della predetta facoltà, dell'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.

– Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 8, commi 1, 2, 3 e 6.

Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, On.le Vincenzo De Luca, quale legale rapp.te *pro tempore*, rapp.ta e difesa dagli avvocati Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) e Angelo Marzocchella (c.f. MRZNGL70D24F839Y) e Rosaria Saturno (c.f. STRRSR60E58F839Z) dell'Avvocatura regionale (PEC: almerinabove@pec.regione.campania.it; angelomarzocchella@pec.regione.campania.it; rosariasaturno@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione *ex* art. 136 del codice di procedura civile) domiciliati in Roma, alla Via Poli, n. 29, in virtù di procura speciale allegata in atti e provvedimento autorizzativo DGRC n. 463 del 26 luglio 2023;

contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 («Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124, per violazione degli articoli 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella parte in cui ivi si dispone che il fondo istituito ai sensi del comma 1 è ripartito soltanto tra le Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 25 e ss. del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. L'art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 marzo 2023, n. 76), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124 (1) – dispone che «1. In relazione a quanto disposto

(1) Una ulteriore modifica – non significativa ai fini del presente giudizio – è stata poi introdotta dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 maggio 2023, n. 108), inserito dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 luglio 2023, n. 155.

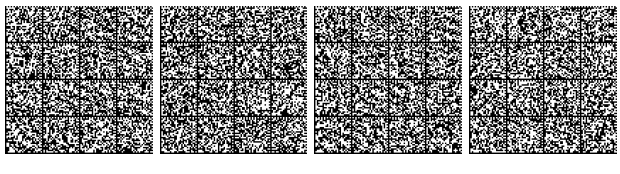

dall'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 24. 2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022. 3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 31 luglio 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo art. 9-*ter*, comma 9-*bis*. (*omissis*) 6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Come emerge chiaramente dal dato testuale delle disposizioni *testé* riportate, con le stesse il legislatore statale ha istituito, per l'anno 2023, un fondo di importo complessivo pari a 1.085.000.000 euro, da ripartirsi, automaticamente ed incondizionatamente, tra le sole Regioni e Province Autonome interessate dall'applicazione dell'art. 9-*ter*, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 78/2015, ovvero che abbiano superato i tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e ha contestualmente fissato un termine (oggi, 31 luglio 2023 per effetto della novella introdotta dall'art. 3-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 51/2023) entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno la facoltà di estinguere il proprio debito corrispondendo un importo pari al 48% dell'intera quota di ripiano posta a loro carico dal decreto ministeriale 6 luglio 2022, a condizione di non attivare o rinunciare ai contenziosi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

3. Le nuove disposizioni si inseriscono in un contesto complesso e problematico sotto un duplice profilo:

a) sul piano normativo, le stesse fanno riferimento al controverso istituto del cd. *province autonome back* introdotto dall'art. 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (2) La norma dispone, in particolare, al comma 1, lettera *b)* che «(*omissis*) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico - privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso». A mente del comma 4 del medesimo art. 9, «Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'art. 1671 del codice civile, senza alcun onere a

(2) Trattasi, come noto, del discusso istituto introdotto nel 2015 e rimasto inattuato fino all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, che consiste nel porre a carico delle aziende produttrici dei dispositivi medici parte della spesa pubblica sanitaria per la quale sia stato rilevato uno scostamento dal tetto di spesa stabilito per la singola Regione.

carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima».

I successivi commi 8 e ss. disciplinano l'ipotesi di superamento del tetto di spesa, prevedendo che «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera *b)*, per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio» (comma 8); che «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (comma 9) e che «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari».

Con decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 settembre 2022, n. 216, è stato quantificato in complessivi euro 2.085.940.579 il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 (*cfr.* allegato A al decreto), 2016 (*cfr.* allegato B al decreto), 2017 (*cfr.* allegato C al decreto) e 2018 (*cfr.* allegato D al decreto) ed è stata indicata, per ciascun anno, la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici. Valga sin d'ora rappresentare che per la Regione Campania, non avendo la stessa superato in alcuna annualità il tetto di spesa, non sono riportate quote di ripiano da porre a carico dei fornitori di dispositivi medici.

b) sul piano fattuale, le disposizioni impugnate costituiscono la risposta – invero impropria e irragionevole – a plurime istanze presentate dalla Conferenza delle Regioni al Governo al fine dell'integrazione dei finanziamenti del Servizio sanitario nazionale per tener conto dei costi sostenuti dalle Regioni per la gestione della pandemia COVID-19 non ristorati e, da ultimo, dell'incremento dei costi energetici.

In particolare:

con nota prot. n. 6764/C2FIN/C7SAN/COV19 del 22 settembre 2021, rappresentava al Governo, tra l'altro, a fronte del grande impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto sugli enti territoriali, «la necessità che le risorse stanziate per finanziare le misure emergenziali (decreto-legge n. 14/2020, decreto-legge n. 18/2020, decreto-legge n. 34/2020, decreto-legge n. 104/2020, decreto-legge n. 137/2020 e successivamente legge n. 178/2020, decreto-legge n. 41/2021) possano essere utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome senza alcun vincolo di destinazione e prescindendo dai vincoli stabiliti dai singoli commi delle singole norme»;

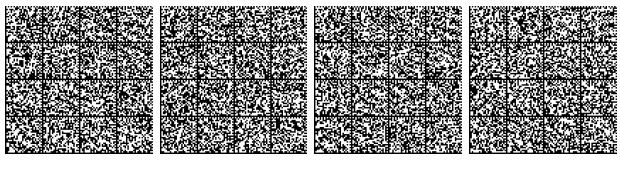

con nota prot. n. 9451/COV19 del 30 dicembre 2021, chiedeva «di aprire, con la massima urgenza, un Tavolo di confronto al fine di: evidenziare e proporre nelle sedi opportune modifiche legislative che supportino le Regioni e le aziende sanitarie per il prossimo periodo, sia per le attività inerenti la risposta al coronavirus, che per le attività di risposta complessiva dovute ai cittadini; programmare ulteriori sviluppi organizzativi e di assistenza nell'ambito del contrasto alla pandemia, derivanti dalle migliori pratiche regionali sino ad oggi sviluppate, a garanzia della tenuta delle reti ospedaliere, territoriali e di emergenza-urgenza; garantire la copertura di tutti i costi necessari per il contrasto al virus, per mezzo di specifici decreti ministeriali, in modo da porre in essere immediatamente tutte le iniziative a supporto e garanzia della sostenibilità dei servizi sanitari regionali»;

con nota prot. n. 4652/C7SAN/COV19 del 28 giugno 2022, sottoponeva al Presidente del Consiglio dei ministri «la necessità di riprendere il tema della copertura dei costi sostenuti dalle Regioni e dalle Province autonome nel corso del 2021 per contrastare la pandemia da COVID-19, che ha rappresentato elemento di forte criticità per la chiusura dei bilanci regionali 2021 e rischia di esserlo ancora di più per la chiusura dei bilanci 2022. Le Regioni e le Province autonome, con grande senso di responsabilità, hanno attuato le indicazioni che sono venute dal Governo e dalla Struttura commissariale, consentendo così al nostro Paese di raggiungere alti livelli di copertura vaccinale e di realizzare una rigorosa operazione di contrasto al virus che è stata presa a riferimento anche da altri Paesi esteri e dagli organismi internazionali. Tutte queste attività realizzate dalle Regioni non hanno trovato una totale copertura dei costi con le risorse stanziate dai decreti emergenziali, tanto da indurre le Regioni a ricorrere a risorse proprie che sono state distolte da altri importanti voci di spesa del bilancio regionale, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la chiusura dei bilanci a fine anno».

4. In sede di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 23/76/SR01/C2-C3-C5-C7 *ex* art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 10 maggio 2023, la Regione Campania ha espresso «ferma contrarietà rispetto all'art. 8 del DL 34/2023, con il quale il Governo interviene in materia di *payback* dei dispositivi medici, stanziando 1, 085 mln a fondo perduto a favore delle Regioni che hanno sforato il tetto negli anni 2015, 2016, 2017, 2018», rappresentando che «A stato, fin da subito, un errore grave ritenere di poter risolvere il mancato ristoro alle Regioni dei costi da queste sostenute per l'emergenza COVID-19, ricorrendo ad un *payback "*ora per allora" ponendo a carico di un intero comparto produttivo e commerciale il sotto-finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per di più, si è introdotta una disparità irragionevole tra il meccanismo di *payback* dei dispositivi, il cui riparto avviene esclusivamente a favore delle regioni che hanno sforato, rispetto a quello attualmente vigente del *payback* farmaceutico, che invece viene ripartito tra le regioni in funzione del criterio pro-capite. È l'intera materia del *payback* e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale che va profondamente rivista. Quel che non può essere accettato è, ora, il contributo a valere delle risorse pubbliche indirizzato solamente ad alcune Regioni, quando i costi sostenuti per il COVID, e non ancora ristorati, gravano invece su tutte le Regioni».

5. Le disposizioni di cui al menzionato art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, sono costituzionalmente illegittime e gravemente lesive delle attribuzioni della Regione ricorrente per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli articoli 3, 5, 32, 77, 97 della Costituzione, del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

1. Come noto, l'art. 77 della Costituzione esclude perentoriamente che il Governo possa, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non «in casi straordinari di necessità e d'urgenza». Ebbene, nel preambolo del decreto-legge n. 34 del 2023 non è indicato, quandanche in via indiretta, un solo elemento che lasci desumere la necessità e l'urgenza di emanare una disposizione della stregua di quella impugnata. È appena il caso di richiamare, sul punto, che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha rilevato che «a norma dell'appena citato art. 77, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione» (ex plurimis*,* Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 12 gennaio 1995).

Nel preambolo del medesimo decreto-legge, poi, in ordine alla materia della salute e del coordinamento della finanza pubblica, si richiama tutta una serie di fonti normative tese al superamento delle difficoltà economiche e sociali conseguenti alla pandemia da COVID-19, ribadendo la sola «straordinaria necessità e urgenza», in generale, «di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale», alle quali le disposizioni oggetto del presente ricorso non afferiscono minimamente.

Tutto quanto sopra osservato disvela che il Governo, con l'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, ha esercitato il potere in violazione, tra l'altro, dell'art. 77 Costituzione (a nulla valendo, come insegna Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, la conversione in legge del menzionato decreto, che non poteva, *in parte qua*, essere legittimamente convertito per carenza dei presupposti costituzionalmente previsti (3), per evidente carenza della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza.

Ciò posto, in ordine al presupposto della «ridondanza» della questione, si osserva che la denunciata violazione delle norme sulle fonti del diritto e, in particolare, dell'art. 77 della Costituzione ha, sempre secondo gli insegnamenti di Codesta Corte, carattere di pregiudizialità logico-giuridica rispetto alle altre; e si rileva che risulta indubbia l'incidenza delle impugnate disposizioni su materie di competenza regionale (4) L'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 afferisce infatti alle materie della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», entrambe individuate dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, tra le «materie di legislazione concorrente»; rilevantissime sono– anche in ragione dei principi di «sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» sanciti dall'art. 118 della Costituzione – le prerogative della Regione Campania in materia di tutela della salute e, da questo punto di vista, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate ridonda, a tutta evidenza, sulle medesime; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, con cui sono stanziate ingenti risorse finanziarie (1.085.000.000 euro), lede inoltre irrimediabilmente le competenze della Regione Campania nella misura in cui la stessa non riceverà alcuna quota di quelle risorse che, stornate da un uso legittimo, andranno a sostenere le funzioni solo di alcuni enti territoriali, sulla scorta di criteri assolutamente irragionevoli, se non arbitrari. Da questo punto di vista, la violazione di cui alle impugnate disposizioni riverbera e ridonda, senz'altro, sulle competenze regionali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – la quale, come Codesta Corte insegna, «non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica (*omissis*), per una complessiva maggiore efficienza del sistema» (sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015) — e sull'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

2. Come sopra riportato, le disposizioni di cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità hanno istituito – «In relazione a quanto disposto dall'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125» – un fondo di 1.085.000.000 euro, disponendone il riparto tra le sole Regioni e Province Autonome che hanno superato, per gli anni del quadriennio 2015-2018, il tetto di spesa per i dispositivi medici, contemporaneamente prevedendo:

a) che le aziende fornitrici di dispositivi medici che rinuncino ai contenziosi avverso i provvedimenti regionali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 versino alle Regioni e Province Autonome interessate, entro il 31 luglio 2023, una quota pari al 48% della quota di ripiano originariamente posta a loro carico;

b) che le aziende fornitrici che, viceversa, non corrispondano l'importo come sopra determinato restino obbligate a versare l'intera quota di ripiano.

Nella relazione illustrativa, in merito all'art. 8, si legge che «la norma interviene per sostenere il bilancio delle singole regioni attraverso l'istituzione di un fondo, per l'anno 2023, che verrà poi ripartito per ogni regione. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota di tale fondo, determinata in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Tali importi possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022».

Ciò posto, emerge con nitore che le disposizioni in parola sanciscono il riparto tra le Regioni del fondo istituito al comma 1 dell'art. 8 prescindendo totalmente dall'adesione, da parte delle aziende, alla agevolazione prevista dal terzo comma e prevedono espressamente che le risorse medesime possano essere utilizzate per gli equilibri dei servizi

(3) Sul punto, coerentemente con la giurisprudenza citata, Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha rilevato che «Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie» (Corte costituzionale, sentenza, n. 171 del 9 maggio 2007).

(4) Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012 ha chiarito che è ammissibile la questione posta da una Regione all'art. 77 della Costituzione laddove la disposizione impugnata incida su una materia di competenza regionale, come nel caso di specie.

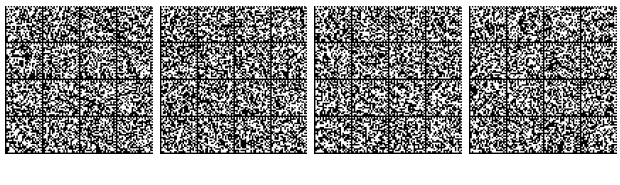

sanitari regionali dell'anno 2022: è, in altri termini, sancito che il fondo in parola costituisce una quota integrativa del fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2022, alla quale, però concorrono soltanto le Regioni e Province Autonome riportate negli allegati indicati al comma 2.

È noto, invece, che il riparto delle risorse relative al fabbisogno sanitario indistinto deve avvenire sulla base di quanto stabilito dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 68/2011.

La disposizione di un contributo a fondo perduto liberamente disponibile al fine dell'equilibrio dei bilanci sanitari regionali per l'anno 2022 soltanto ad alcune Regioni – e, nella fattispecie, escludendo del tutto la Regione Campania – risulta in patente contrasto con le disposizioni indicate in epigrafe e lede gravemente le attribuzioni delle Regioni non contemplate negli allegati, che pure registrano ed hanno segnalato gravi criticità dei bilanci sanitari per mancati rimborsi statali delle spese sostenute nel periodo di gestione dell'emergenza sanitaria e per storiche carenze finanziarie escludendole dal riparto di risorse da destinare alle funzioni regionali in materia sanitaria.

Va chiarito, al riguardo, che non si contesta *tout court* l'istituzione di un fondo a sostegno dei sistemi sanitari regionali; e, tuttavia, con le disposizioni in parola, irragionevolmente e in aperta violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, il legislatore statale ha arbitrariamente ed unilateralmente individuato i beneficiari delle risorse disponibili per il finanziamento di funzioni relative alla tutela della salute, materia di competenza regionale concorrente e oggetto di attribuzioni regionali ed è intervenuto nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», parimenti ascritta alla potestà legislativa concorrente. È appena il caso di ribadire che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015, ha rilevato che "La materia del «coordinamento della finanza pubblica» (*omissis*) non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica (*omissis*), per una complessiva maggiore efficienza del sistema".

Deve evidenziarsi, sul punto, che il legislatore statale non ha tenuto in alcun conto le reali e contingenti esigenze dei sistemi sanitari interessati, non prevedendo le norme impugnate alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

Da questo punto di vista, la portata lesiva delle disposizioni *de quibus emerge,* tra l'altro, con particolare evidenza laddove si consideri che – come sopra esposto- la loro genesi è collegata alle criticità relative agli equilibri economici e strutturali dei sistemi sanitari regionali denunciate dalle Regioni in merito alle spese sostenute per fronteggiare il COVID-19. Per quanto riguarda la Regione Campania, i costi sostenuti per fronteggiare la pandemia a tutt'oggi non ristorati dallo Stato ammontano a circa 600 milioni di euro. Per tutte le Regioni l'importo dei costi non ristorati ammonta a circa 3, 8 miliardi.

A fronte di tali richieste – e della particolare situazione di fatto e di diritto considerata – la norma avrebbe dovuto ripartire le risorse in maniera equa (sul piano formale e sostanziale) «per ogni regione», come dichiara la relazione tecnica di accompagnamento all'art. 8 impugnato.

In tale prospettiva, alla Regione Campania sarebbe spettata — in applicazione dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale — il 9,23% delle risorse stanziate, per un importo di euro 100.110.206,00. Tali risorse vengono invece attribuite esclusivamente ad altre Regioni, con evidente violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, che peraltro ridonda gravemente sulle attribuzioni e prerogative regionali (5) in ambito sanitario, impedendo alla Regione di incrementare i servizi sanitari. Allo stato, infatti, per l'anno 2022, per coprire i costi COVID non rimborsati, la Regione Campania ha dovuto fortemente razionalizzare il proprio sistema di offerta sanitaria per evitare il disavanzo.

3. Codesta Ecc.ma Corte ha più volte affermato la necessità di rispetto del principio di leale collaborazione nei casi, come quello di specie, in cui lo Stato preveda un finanziamento incidente su materie di competenza regionale residuale o concorrente (*cfr. ex plurimis* sentenza n. 179 del 19 luglio 2022).

Ebbene, a fronte della disponibilità di risorse destinate ai bilanci sanitari, lo Stato avrebbe dovuto, in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, in applicazione del principio di leale collaborazione, prevedere strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto di risorse destinate agli enti territoriali.

4. Del tutto irragionevolmente rispetto alle richieste formulate dalla Conferenza delle Regioni e perpetrando una gravissima violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo del danno arrecato ai cittadini campani – cui si sottrae la possibilità di fruire di servizi sanitari più efficienti – sia delle attribuzioni e funzioni della Regione Campania *in subiecta materia,* le disposizioni impugnate privilegiano soltanto le Regioni e le Province Autonome che hanno superato i tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, assegnando esclusivamente alle stesse le risorse di cui all'impugnato art. 8 e ponendo in essere un'ingiustificabile e arbitraria disparità di trattamento. È appena il caso di evidenziare che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale insegna che «L'eguaglianza (*omissis*) è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente

(5) Sul punto, la Corte Costituzionale, proprio «con riguardo all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità», ha affermato più volte che nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri.

dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate» (*ex plurimis* Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 23 marzo 1966). Che tale violazione *extra*-competenziale interferisca, nella presente fattispecie, su una competenza regionale risulta chiaro, data la grave incisione sulle attribuzioni regionali, tanto amministrative quanto finanziarie, nella materia della tutela della salute. (6)

5. La violazione degli interessi e delle attribuzioni della ricorrente Regione Campania emerge con evidenza ancora maggiore laddove si consideri che il riparto disposto in favore delle Regioni e Province Autonome indicate nell'allegato al decreto-legge n. 34 del 2023 prescinde dall'adesione o meno, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, alla facoltà di definizione agevolata (versamento, entro il 31 luglio, del 48% di quanto dovuto sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2022, previa rinuncia al contenzioso avverso i provvedimenti regionali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).

Sul punto, la relazione illustrativa all'art. 8 afferma che «La restante quota [rispetto a quella relativa al fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, n.d.rr.], nella misura pari al 48 per cento dell'importo è erogata dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, e deve essere versate [*rectius:* versata, n.d.rr] dalle stesse a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023 [a seguito della modifica intervenuta con decreto-legge n. 51 del 2023, "entro il 31 luglio 2023", n.d.rr]».

Alla luce del passaggio della relazione illustrativa appena riportato, può rilevarsi che, in effetti, lo stanziamento di 1.085.000.000 euro rappresenta una frazione pari al 52% circa dell'intera quota di

ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici inizialmente posta a carico delle aziende fornitrici (quantificata, dal decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in complessivi 2.085.940.579 euro), complementare al 48% che resta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici che non attivino o rinuncino ai contenziosi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Ebbene, il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 dispone che «Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo [e che, quindi, non rinuncino ai contenziosi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, N.d.R.], resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali».

Dunque, le Regioni e le Province Autonome che – per aver superato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – hanno automaticamente accesso al fondo *de quo* potranno ottenere risorse anche superiori al ripiano di tale tetto di spesa, in quanto avranno comunque diritto all'intera frazione di ripiano da parte delle aziende, ove queste non aderiscano alla definizione agevolata introdotta dalla norma.

In sostanza, con le disposizioni oggetto del presente ricorso, lo Stato ha istituito, sulla base di criteri assolutamente arbitrari, un vero e proprio contributo a fondo perduto solo in favore di alcune Regioni, penalizzando — con una manifesta e gravissima violazione della Costituzione – tutte le Regioni che otterranno meno o, come la Campania, addirittura nulla.

Ebbene, non c'è alcun criterio che consenta di conoscere quante e quali aziende fornitrici rinunceranno al contenzioso relativo ai provvedimenti regionali di cui all'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, e, tuttavia, da questa circostanza conseguirà, in maniera del tutto aleatoria, l'ammontare delle entrate che le Regioni conseguiranno sulla base delle disposizioni impugnate, con conseguente chiara violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione anche sotto tale profilo, gravemente ridondanti sulle attribuzioni regionali, tenuto conto che, per effetto della finalizzazione del fondo e del relativo riparto, alla Regione viene impedito di poter utilizzare risorse, nella misura del riparto fondato sui fabbisogni *standard*, alle risorse, destinabili al bilancio sanitario.

Alle violazioni già evidenziate, si aggiunge il patente contrasto con l'art. 5 della Costituzione, a mente del quale, come noto, «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Sul punto, Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in una recentissima pronuncia, ha rilevato, in termini lapidari, che «l'art. 5 della Costituzione, lungi dall'essere un parametro non competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove le autonomie locali, è per contro la norma costituzionale che sta alla base delle competenze riconosciute alle Regioni e agli enti locali dal Titolo V, Parte II, della Costituzione. Di qui la possibilità per le Regioni di dedurne la violazione nei giudizi in via principale» (Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021).

(6) cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 272 del 2015, punto 3.2.

Ebbene, all'ultimo periodo dell'art. 5 della Costituzione, va coordinato l'art. 119, quarto e quinto comma, della Carta Fondamentale, che costituiscono norme competenziali e statuiscono che «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti [tra le quali "compartecipazioni al gettito di tributi erariali" e "fondo perequativo" dello Stato, n.d.rr.] consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni». L'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, si pone in aperto e insanabile contrasto con le menzionate disposizioni di cui agli articoli 5 e 119 della Costituzione, per la grave e ingiustificata compressione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione; ed è altresì in patente contrasto con l'art. 97 della Costituzione — ed anche sotto tale profilo la violazione ridonda negativamente sulle attribuzioni regionali — in quanto pregiudica la sana gestione finanziaria e impedisce di destinare risorse adeguate alle ampie funzioni in materia sanitaria della Regione.

6. Le disposizioni impugnate perpetrano, infine, una grave violazione dell'art. 32 della Costituzione. L'assegnazione ingiustificata e arbitraria di risorse solo ad alcune Regioni e Province Autonome e non ad altre — sulla base, come più volte evidenziato, di criteri assolutamente arbitrari — determina una chiara compromissione, sia sul piano formale che sostanziale, dell'effettivo riconoscimento del diritto alla salute di quanti risiedono nelle regioni, come la Campania, che non sono assegnatarie di risorse, e — per quanto sopra ampiamente rilevato — tale violazione ridonda pesantemente sulle attribuzioni regionali nella materia (*cfr. ex plurimis* Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2019).

P. Q. M.

Voglia Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui dispone che il fondo istituito ai sensi del comma 1 è ripartito soltanto tra le Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 25 e ss. del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Gli Avvocati: BOVE - MARZOCCHELLA - SATURNO

23C00152

N. **100**

Ordinanza del 26 luglio 2021 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da M. M. contro Ministero della difesa

Militari - Ordinamento militare - Trattamento economico stipendiale aggiuntivo - Personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - Previsione che subordina la spettanza del beneficio stipendiale, secondo le modalità e le percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza di rapporto di impiego, della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

– Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1801, comma 1.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

(SEZIONE SESTA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2018, proposto dal signor M. M., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita, n. 34;

contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l'effetto domiciliato in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento del . n. . di diniego dei benefici economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1801 e 2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

1. In data ., il ricorrente – nella qualità di appuntato scelto dei carabinieri - ha chiesto al Comando Generale il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità.

In pendenza di tale procedimento, egli è stato collocato in congedo in data . (con verbale della prima commissione medica ospedaliera, presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma), per inidoneità permanente in modo assoluto (con patologia che è stata ascritta alla tabella A, categoria 5, con il verbale di data . della commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Roma).

In data ., il Comando generale ha concluso il procedimento ed ha accolto l'istanza di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

2. In data . , il ricorrente – ormai in congedo – ha chiesto al Ministero della difesa l'attribuzione del beneficio economico previsto dagli articoli 1801 e 2159 del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, richiamando il provvedimento di data . di . riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

3. Con il provvedimento impugnato, di data 2 . il Ministero ha respinto l'istanza, rilevando che i citati articoli 1801 e 2159 dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare che «in costanza del rapporto di servizio» abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, mentre – nella specie – il decreto di riconoscimento è stato emesso in data , dunque successiva al collocamento in congedo.

4. Con il ricorso indicato in epigrafe, l'interessato ha impugnato il diniego di data . , proponendo un unico articolato motivo di ricorso, con cui ha lamentato la violazione degli articoli 1801 e 2159 del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010.

Egli in particolare ha dedotto che:

- tali articoli sarebbero riproduttivi delle corrispondenti regole previste dagli articoli 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928, che a suo tempo avevano previsto l'attribuzione ai militari del beneficio della abbreviazione del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio, beneficio spettante – ai sensi dell'art. 1 della legge n. 539 del 1950 «anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio»;

- ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 539 del 1950, «si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137»;

- nel vigore di tale normativa, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468, con richiami al corrispondente principio enunciato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato) aveva evidenziato che il beneficio in questione della «anticipazione» spettava a chi avesse contratto l'infermità «in servizio e per causa di servizio», pur se il decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio era emesso dopo il collocamento a riposo del dipendente, «in quanto non è dipeso da lui la tempistica del riconoscimento delle infermità».

Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, alla data del , già si era pronunciata l'autorità competente per l'ascrivibilità della patologia alla tabella A, sicché anche per questa ragione non si può considerare ostativo all'accoglimento della sua istanza il fatto che l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio sia stata accolta dopo il suo collocamento in congedo.

5. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.

6. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1801, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, e riguardante gli «scatti per invalidità di servizio», per il quale 'Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: *a)* 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; *b)* 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria'.

6.1. Sotto il profilo testuale, tale comma 1 dispone che il beneficio in questione spetta quando - «in costanza di rapporto di impiego» - il militare abbia «ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio».

6.2. È ben vero che, nella vigenza dell'art. 3 della legge n. 539 del 1950, la giurisprudenza amministrativa si era espressa nel senso che il corrispondente beneficio spettasse anche al militare collocato in congedo, pur quando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse stato disposto in data successiva alla cessazione dell'attività di servizio (*cfr.* la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468).

Tale soluzione interpretativa risultava senz'altro suffragata dal dato testuale del medesimo art. 3, poiché la relativa disposizione faceva riferimento – quale presupposto della spettanza del beneficio - alla infermità «debitamente riconosciuta», sicché poco importava, sotto il profilo temporale, che l'istanza del relativo riconoscimento fosse stata accolta in costanza del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione: oltre al dato testuale, rilevava il criterio interpretativo rimarcato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, per la quale non può avere conseguenze pregiudizievoli per il militare «la tempistica del riconoscimento delle infermità», che non dipende da lui.

6.3. Senonché, il sopra riportato art. 1801, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, rilevante *ratione temporis*, ha previsto che il beneficio in questione spetta al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare «che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio».

6.4. La disposizione risulta chiara nel subordinare la spettanza del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di impiego».

6.5. A tale enunciato normativo – di per sé insuperabile in sede interpretativa, anche per la natura autoritativa del provvedimento conclusivo del relativo procedimento - si è uniformato il provvedimento impugnato, sicché le censure del ricorrente sotto tale profilo risultano infondate.

7. Tuttavia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del sopra riportato art. 1801, comma 1, nella parte in cui subordina la spettanza del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di impiego», per contrasto con gli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione

7. 1. Quanto alla rilevanza della questione, è evidente che – qualora la Corte Costituzionale dovesse espungere dal testo dell'art. 1801, comma 1, le parole «in costanza di rapporto di impiego» – verrebbe meno il presupposto normativo sul quale si regge il provvedimento impugnato, che, di conseguenza, dovrebbe essere annullato.

7.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione e del parametro della ragionevolezza, in questa sede si osserva che – nel suo testo attuale – il comma 1 dell'art. 1801 subordina la spettanza del beneficio a una circostanza di fatto – cioè alla durata del procedimento attivato con l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – che di per sé non è «imputabile» al dipendente che ha proposto tale istanza.

7.3. Inoltre, la manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore si può desumere anche dall'osservazione per la quale il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha i suoi tempi tecnici, mentre l'atto di collocamento in congedo è emesso inevitabilmente al termine di un procedimento estremamente più rapido, dovendosi verificare con celerità se possa o meno continuare il rapporto di lavoro.

7.4. Si prospetta altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione col riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Infatti, il testo vigente dell'art. 1801, comma 1, come si è sopra osservato, nel disporre che il beneficio economico spetti solo al militare che abbia ottenuto l'atto di riconoscimento della dipendenza di servizio «in costanza di rapporto di impiego», contiene una regola che può risultare «eccentrica» nel sistema, in quanto non ha tenuto conto delle peculiarità e delle diversità dei due procedimenti rilevanti (quello riguardante il congedo, quello riguardante la dipendenza da causa di servizio), e che «avvantaggia» l'amministrazione che ritardi la conclusione del procedimento riguardante l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, evitandole il relativo onere economico per il solo fatto – dipendente da fattori eterogenei - che tale conclusione segua il collocamento in congedo, talvolta necessitato e neppure dipendente dalla volontà dell'interessato.

7.5. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 32 della Costituzione, osserva il Collegio che il subordinare la spettanza del beneficio alla perdurante costanza del rapporto di lavoro potrebbe indurre il dipendente – al fine di ottenere tale beneficio – a procrastinare il rapporto di lavoro e dunque a non avvalersi della normativa posta a sua tutela, con possibile *vulnus* della tutela della sua salute.

8. Per le ragioni sinora esposte, il presente giudizio va sospeso e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate, con riguardo all'art. 1801, comma 1, del decreto legislativo n. 6 2010, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3465 del 2018 come in epig proposto, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le question legittimità costituzionale dell'art. 1801, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, in relazione articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, nei termini esposti in motivazione.

Dichiara pertanto la sospensione del processo e ordina che a cura della segre l'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consigli Ministri, ed inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del decreto-legge n.137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

Il Presidente: SCUDELLER

L'estensore: FONTANA

23C00132

N. **101**

Ordinanza del 29 maggio 2023 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da P. S.

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Denunciata preclusione della possibilità di convertire l'unione civile in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e dell'altro contraente dell'unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo.

– Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 26.

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Possibilità che alle parti di un'unione civile, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, sia consentito esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome comune, nonché che il Tribunale, con la sentenza di accoglimento della domanda, ordini all'ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione.

– Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 31, comma 4-*bis*, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a)* e *c)*, della legge 20 maggio 2016, n. 76).

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente - Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - Omessa previsione che l'ufficiale dello stato civile del Comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale.

– Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), art. 70-*octies*, comma 5, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a)* e *c)*, della legge 20 maggio 2016, n. 76).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE VII CIVILE

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi sig.ri:

dott. Renata Silva - Presidente

dott. Paola Boemio - Giudice

dott. Federica Francesca Levrino - Giudice relatore - Estensore

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. r.g. 14764/2022 avente ad oggetto: rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso ed autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali promosso da:

P S (C.F.) elettivamente domiciliato al in presso lo studio dell'avv.to Marco Rapicavoli (c.f. RPCMRC68A07L219Z) che lo rappresenta e difende come da procura in atti parte ricorrente contro pubblico ministero c/o procura generale di Torino parte resistente e contro B S terzo chiamato *contumace* a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2023

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto, con atto di citazione ritualmente notificato, P S , avendo allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschio a femmina e la rettificazione del prenome da P a «S », nonché, in caso di accoglimento della domanda e ricorrendone le condizioni di legge, di trasformare l'unione civile tra l'attore medesimo e il sig. B S , in matrimonio, con le relative annotazioni di legge nei registri dell'ufficiale dello stato civile del Comune di .

Nel contraddittorio con il solo pubblico ministero, non essendo l'attore legato da rapporti di coniugo né avendo figli, stante inoltre la contumacia del terzo chiamato B S , unito civilmente con l'attore, cui veniva

in ogni caso notificato l'atto di citazione, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, per essere la causa documentalmente istruita, all'udienza dell'8 novembre 2022, è stato assegnato un termine a parte attrice per il deposito di memoria autorizzata onde meglio chiarire la richiesta di conversione dell'unione civile in matrimonio.

Alla successiva udienza del 21 marzo 2023, sono comparsi personalmente l'attore e il sig. B S ed entrambi congiuntamente hanno dichiarato di intendere costituire e/o trasformare, in caso di accoglimento della domanda di rettifica di sesso, l'unione civile in matrimonio.

All'esito, il difensore dell'attore ha precisato le conclusioni richiamando quelle di cui all'atto introduttivo, instando affinché il Tribunale sollevasse la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 26 della legge n. 76/2016, manifestando l'intenzione del proprio assistito di procedere, in caso di declaratoria di irrilevanza o manifesta infondatezza della questione, alla rinuncia agli atti del giudizio.

La domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso dispiegata da P S , a mente di questo Tribunale, appare verosimilmente fondata e meritevole di accoglimento.

L'art. 1 legge n. 164/1982 stabilisce che «La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

L'art. 31 decreto legislativo n. 150/2011 prevede, inoltre, che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato»; tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011 («quando risulta necessario»), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.

La Corte costituzionale ha, in particolare, affermato che «il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.» (sent. 221/2015).

Nella sentenza n. 180/2017, inoltre, il Giudice delle leggi ha, peraltro, sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».

Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata probabilmente raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione condotto dall'attore, risultando dagli atti di causa, che:

P S è seguito dal Centro interdipartimentale disturbi identità di genere (C.I.D.I.Ge.M.) dell'Azienda ospedaliera universitaria sin dal ;

la relazione clinica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. – dott.ssa C C del attesta la sussistenza della disforia di genere, rilevando come P S viva «il ruolo di genere femminile in contesti privati sociali e professionali» e di come «tale condizione si sia manifestata in età adolescenziale ed è presumibilmente irreversibile»;

la relazione psichiatrica del C.I.D.I.Ge.M. – dott.ssa G A – del afferma che «S P «S » presenta un'identità psicosessuale femminile da considerarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, stabile ed irreversibile», escludendo, peraltro, la necessità che la parte si sottoponga ad intervento di vaginoplastica, «sia perché – l'attore - non prova disforia intensa per il genitale maschile e sia perché lo ritiene invasivo e pericoloso per le sue condizioni internistiche» e dà atto del «disagio nel doversi pubblicamente giustificare e fornire spiegazioni sulla propria storia personale e sessuale per l'incongruenza tra l'anagrafica maschile ed il genere esperito/espresso femminile»;

la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. – dott.ssa G M – del , dà atto che P S ha iniziato un percorso di approfondimento per disforia di genere presso il

Centro nel , riferendo come nel corso del colloquio conoscitivo la parte avesse ammesso di aver assunto in varie fase della vita ed anche in modo autonomo e non medicalmente controllato, terapia ormonale femminilizzante (negli anni , poi negli e infine dal al) e di come, eseguiti gli approfondimenti diagnostici del caso, considerata la storia clinica dell'attore e le patologie cui è affetto «si sono evidenziate controindicazioni mediche alla ripresa della terapia ormonale *gender affirming* femminilizzante. Tale terapia infatti potrebbe potenzialmente peggiorare il già fragile stato di salute di »;

la stessa relazione endocrinologica, tuttavia, ha attestato che l'attore, nonostante non abbia ripreso il trattamento ormonale iniziato in passato, «vive come soggetto femminile nelle sue realtà sociali con comportamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna», riferendo provare «estremo disagio per l'incongruenza tra il suo aspetto fenotipico femminile e la sua anagrafica maschile».

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle apparentemente univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita verosimilmente non corrisponda più all'identità attuale di P S e dovrebbe, pertanto, procedersi alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.

Inoltre, all'attribuzione a parte attrice del sesso femminile dovrebbe conseguire necessariamente anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.

L'attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge n. 164/1982 – consegue infatti all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 legge n. 164/82 («Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome»), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.

Il prenome di parte attrice dovrebbe pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da «P » in «S », risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice sembrerebbe essere conosciuta nel mondo esterno.

In forza dell'art. 26 della legge n. 76/2016, «la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»; tuttavia parte attrice ha espressamente domandato che in caso di accoglimento della domanda, si proceda alla costituzione dell'unione matrimoniale con conseguente annotazione nei registri dell'ufficiale dello stato civile del Comune di .

Questo Tribunale, investito dunque della decisione in ordine alla predetta ultima istanza, apparendo la domanda di attribuzione di rettificazione dei sesso verosimilmente fondata, reputa che la questione di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 26, legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 31 commi 3 e 4-*bis*, decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 e 70-*octies*, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, in relazione agli articoli 2, 3 e 117 Cost e quali parametri interposti ai sensi di quest'ultima disposizione, agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi che seguono.

Sulla non manifesta infondatezza, con la sentenza n. 170 del 2014 la Corte costituzionale – anteriormente all'entrata in vigore del comma 27 dell'art. 1 del decreto legislativo 76/2016 e dell'inserimento del comma 4-*bis* all'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2011 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 (e, in via consequenziale, dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011, che ha sostituito l'abrogato art. 4 della predetta legge n. 164 del 1982, riproducendone il contenuto), nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentisse, ove entrambi lo richiedessero, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse, adeguatamente, i diritti e gli obblighi, con modalità da statuirsi dal legislatore.

Ha ritenuto in quell'occasione la Corte come la normativa censurata risolvesse il contrasto tra opposti interessi – da un lato, dello Stato, a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e dall'altro, della coppia, a mantenere in essere la preesistente unione, salvaguardando la libertà di scelta compiuta dall'un coniuge con il consenso dell'altro, concernente la propria identità personale – senza operare alcun bilanciamento e, dunque, tutelando esclusivamente l'interesse statuale, senza riconoscere rilevanza al pregresso vissuto della coppia, non più eterosessuale, nel contesto di un regolare matrimonio, con la conseguenza di lasciarla automaticamente priva di tutela, non avendo previsto alcuna «forma di comunità» connotata da «stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (*cfr.* Corte costituzionale sentenza n. 138/2010).

Nello stesso senso si è anche espressa la Corte di cassazione (si veda, ex multiis, Cassazione civ. Sez. I sentenza, 21 aprile 2015, n. 8097) secondo cui "La rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata non può comportare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, operata con la sentenza, additiva di principio, n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, la caducazione automatica del matrimonio, poiché non è costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi».

In seguito alla citata sentenza del Giudice delle leggi ed alle sollecitazioni ricevute in tal senso anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (*cfr*: sentenza 21.7.2015, e altri contro Italia), il legislatore è intervenuto introducendo l'istituto dell'unione civile con la legge 76 del 2016; successivamente, in sede di attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 28, della stessa legge ai fini dell'adeguamento ad essa delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, ha inserito, con l'art. 7 del decreto legislativo n. 5 del 2017, il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che disciplina il rito per i procedimenti di rettificazione dell'attribuzione di sesso.

L'introduzione di tale disposizione adegua le norme su detti procedimenti alla previsione del comma 27 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016, secondo il quale «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Infine, il decreto legislativo n. 5 del 2017 ha aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 l'art. 70-*bis*, il quale, al comma 5, dispone che, nella ipotesi di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 150 del 2011, l'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede alla iscrizione dell'unione civile nel relativo registro, con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome e al regime patrimoniale.

Nell'ambito della riforma, dunque, il legislatore ha avuto modo di recuperare il senso della pronuncia n. 170 del 2014 nella parte in cui, tra l'altro, si preoccupava di evitare il prodursi di un deficit temporale di tutela, avuto riguardo ai diritti ed obblighi della coppia, introducendo, con il citato comma 4-*bis*, un meccanismo che, destinato ad operare nei giudizi di rettificazione anagrafica del sesso, consente alla persona che ha proposto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed al coniuge, di rendere una dichiarazione congiunta, esprimendo la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile.

Nell'ambito della citata normativa non si rinviene tuttavia analoga disposizione di legge che consenta, qualora la coppia omosessuale sia unita civilmente ed uno dei suoi componenti concluda favorevolmente un giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso, di trasformare, con il consenso di entrambi i componenti e senza soluzione di continuità, il precedente rapporto in matrimonio, proprio in ragione dell'acquisita eterosessualità che costituisce matrice intangibile dell'istituto matrimoniale secondo l'ordinamento interno.

Tale *vulnus* normativo, a mente di questo Tribunale, integra una violazione degli articoli 2 e 3 Cost, laddove introduce una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni analoghe – dal matrimonio all'unione civile ma non viceversa – ed una ingiustificata limitazione alla libertà fondamentale dell'individuo, considerando l'automatico scioglimento dell'unione civile (in forza del art. 1 comma 26 della legge n. 76/2016), senza contestuale istituzione dell'unione matrimoniale, pur in presenza dei requisiti di validità previsti dalla legge – capacità, consenso validamente manifestato ed eterosessualità dei nubendi – con ciò non riconoscendo adeguata protezione e tutela ai suoi componenti, in forza dei doveri solidaristici discendenti dall'essere (stati) essi parte di un gruppo sociale strutturato e legalmente riconosciuto.

Sembra, inoltre, profilarsi una violazione, per interposizione normativa di cui all'art. 117 Cost., degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che tutelano il diritto alla vita privata e familiare, nell'interpretazione consolidatasi nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove si è giunti a configurare un obbligo positivo per lo Stato di porre in essere un procedimento efficace ed accessibile, atto a consentire al cittadino di far riconoscere legalmente il nuovo sesso pur mantenendo i suoi legami coniugali (si veda sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Hamalainen comma Finlandia del 16 luglio 2014).

Ne consegue che la garanzia accordata, in particolare, dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali alla coppia omosessuale legata dal vincolo dell'unione civile registrata, imponga allo Stato di preservare il fulcro dei diritti acquisiti e dei rapporti instaurati durante la vigenza della relazione e ciò anche in seguito all'intervenuta rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei suoi membri, senza soluzione di

continuità e dunque preservandoli anche nelle more della transizione verso la costituzione dell'unione matrimoniale, posto peraltro, come sopra rilevato, che i requisiti per contrarre matrimonio sarebbero di fatto già esistenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce il sesso diverso al futuro nubendo, assegnando carattere eterosessuale alla precedente unione omoaffettiva.

Oggetto della presente doglianza, dunque, è costituito dal non aver il legislatore previsto anche per i membri dell'unione civile, per l'ipotesi in cui uno di essi abbia positivamente intrapreso il percorso di transizione verso il sesso opposto, la facoltà di mantenere in vita, senza soluzione di continuità, un fulcro di diritti ed obblighi reciproci propri dell'essere (stati) parte di un'unione legalmente riconosciuta e tutelata e ciò, dunque, realizzando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla coppia matrimoniale.

Se, infatti, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso viene meno il carattere eterosessuale del rapporto precedentemente in essere tra i coniugi e dunque uno dei requisiti costitutivi del matrimonio, con inevitabile scioglimento dello stesso (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* della legge n. 898/70), il legislatore tuttavia ha inteso salvaguardare, peraltro in presenza della sola volontà concordemente espressa dalle parti nel processo, gli effetti discendenti dal precedente rapporto, senza alcuna interruzione temporale, prevedendo, inoltre, una procedura semplificata di costituzione dell'unione civile.

Non così invece nell'ipotesi inversa: laddove venga a mutare il sesso di uno dei partecipanti l'unione civile ma i suoi membri intendano mantenere in vita il precedente *consortium vitae* e manifestino nel processo la relativa comune decisione, la legge non consente la trasformazione automatica in matrimonio, con la conseguenza di lasciare gli ormai *ex partners* privi di reciproca tutela per un lasso di tempo a priori indeterminabile ed obbligando gli stessi ad attivarsi, nelle forme ordinarie, per la costituzione dell'unione matrimoniale.

Inoltre, la previsione di un trattamento diverso per l'ipotesi dell'unione civile non sembra condivisibile neppure sostenendo che vi siano differenze nella fase di formalizzazione del rapporto che potrebbero impedire l'automatica costituzione del matrimonio, come effetto del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, posto che, per un verso, le pubblicazioni matrimoniali (artt. 93-100 codice civile, peraltro omissibili a determinate condizioni, *cfr*: art. 100 e 101 codice civile) assolvono ad una funzione di mera pubblicità notizia, finalizzata a consentire ai terzi l'eventuale opposizione in presenza di impedimenti, ma secondo l'orientamento dominante, non incidono sulla validità o efficacia del rapporto medesimo (si veda in merito Cassazione Cassazione civ. Sez. I, 17 settembre 1993, n. 9578) e, per altro verso, anche per la costituzione dell'unione civile sono prescritte delle formalità di cui al comma 2 della legge n. 76 del 2016 che, con l'inserimento del successivo comma 27, il legislatore ha ritenuto validamente superate dall'aver i partners reso una dichiarazione comune d'intenti avanti ad un giudice nel corso di un processo, e dal conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile, avuta notizia della sentenza che attribuisce il genere diverso, di provvedere alla trascrizione della costituita unione nei pubblici registri, *ex* art. 70–octies comma 5 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 196.

Neppure sembra consentito operare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in commento posto che l'analogia legis presuppone ex art. 12 comma 2 disp. Prel. Codice civile una lacuna nell'ordinamento, diversamente dal caso in esame in cui, dal combinato disposto delle norme in commento – decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 l'art. 70-*bis* e comma 27 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016 e art. 31 commi 3 e 4 bis, decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 – emerge una chiara *voluntas legis* nel senso di garantire continuità di tutela alla sola ipotesi dello scioglimento del matrimonio in seguito a rettificazione di sesso di uno dei componenti, mediante trasformazione automatica in unione civile e non viceversa.

A tale conclusione si giunge osservando come il legislatore abbia dettato una disciplina delle unioni civili che presenta delle differenze con il matrimonio, sia nella fase genetica (quanto, ad esempio, con riferimento all'età dei partners, laddove il comma 2, legge n. 76/2016 richiede la maggiore età, mentre il matrimonio è consentito anche all'ultrasedicenne, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, come previsto dall'art. 84 c.c.) sia di cessazione (laddove esclude, a differenza del matrimonio, la necessità che lo scioglimento dell'unione civile sia preceduto da una fase di separazione).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve concludersi nel senso di ritenere che matrimonio e unione civile costituiscano due istituti giuridici diversi, che il legislatore ha disciplinato in maniera differente, con la conseguenza che va esclusa la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esistenti, essendo invece opportuno rimettere ogni valutazione in merito alla legittimità delle norme in commento alla Corte costituzionale.

Sulla rilevanza

Nel caso di specie, essendo l'attore unito civilmente al sig. B S , l'accoglimento della domanda dispiegata nel presente giudizio verrebbe a determinare automaticamente lo scioglimento dell'unione civile, con ciò provocando il venir meno di una formazione sociale legalmente riconosciuta che, sulla base dei principi solidaristici di cui all'art. 2 Cost., tutela i propri componenti riconoscendo diritti e obblighi reciproci di assistenza morale e materiale.

Orbene, nel lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza che dispone il mutamento di attribuzione anagrafica di sesso e l'eventuale celebrazione del matrimonio tra i membri dell'ex unione civile, potrebbe verificarsi un evento nefasto involgente uno dei nubendi, privando l'altro di ogni tutela giuridica e ciò nonostante la volontà di proseguire il rapporto pur sotto altra veste, in tal senso manifestata da entrambi in udienza ed il fatto che i requisiti per concludere l'unione matrimoniale sarebbero già presenti, in quanto verrebbero a costituirsi al momento del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.

Stante il vuoto di tutela predetto, per un lasso di tempo a priori imponderabile – legato anche ad attività indipendenti dalla volontà delle parti e dal mero decorso di termini processuali o di legge - ed il rischio che la parte attrice, nel caso in esame, percepisce concreto – tanto da aver richiesto, per il caso di mancata sollevazione della questione di legittimità costituzionale, di abbandonare la causa mediante rinuncia agli atti del giudizio - che possa sopraggiungere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, ritiene questo Tribunale che la questione di costituzionalità assuma rilevanza cruciale nella soluzione del caso di specie.

Si osserva, infatti, come dall'unione civile derivi, anzitutto, l'obbligo reciproco all'assistenza morale materiale ed alla coabitazione; inoltre, entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze dalla propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni comuni (art. 1 comma 12 legge n. 76/2016) ed il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

In caso di morte del prestatore di lavoro le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile (art. 1 comma 17 legge n. 76/2016).

A livello successorio, il comma 21, art. 1, della legge n. 76/2016 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni sulle successioni legittime e sulla successione dei legittimari; ne consegue che l'unito civilmente, in quanto erede, avrà diritto alla quota ereditaria spettante al coniuge quale erede necessario e ad abitare nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile e potrà inoltre impugnare le donazioni pregresse effettuate dall'altro componente dell'unione civile premorto e che hanno eventualmente leso la sua quota di legittima.

Infine, il membro dell'unione civile potrà conseguire, in caso di decesso dell'altro componente, la pensione di reversibilità, facoltà espressamente esclusa dalla Suprema Corte al partner superstite di una coppia omosessuale che, pur avendo stabilmente convissuto per numerosi anni, non aveva formalizzato il rapporto mediante costituzione dell'unione civile, indipendentemente dal fatto che non vi fosse all'epoca alcuna legge che lo consentisse, essendo il decesso di uno dei suoi componenti intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà (si veda in merito la sentenza n. 24694/2021, conf. Cassazione civ., Sez. lav., 6 luglio 2016, n. 22318 e Corte costituzionale, 23 ottobre 2000, n. 461 e 8 maggio 2009, n. 140).

È evidente come l'automatico venir meno dell'unione civile e l'assenza di una copertura normativa, che tuteli i partners nel lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce il nuovo sesso e la celebrazione dell'unione matrimoniale, determini una irragionevole discriminazione, cancellando di fatto il pregresso legame omoaffettivo, con conseguenti effetti sulla possibilità di beneficiare concretamente di specifici trattamenti assistenziali, successori e di tutela della salute e della dignità della persona incapace, normativamente previsti solo per le coppie unite da un legame formalizzato e giuridicamente riconosciuto.

Conclusioni

L'art. 1, comma 26, legge n. 76/2016, nella parte in cui non lascia alternative ai partners del rapporto omosessuale se non la cessazione del rapporto medesimo, laddove uno di essi, in esito al percorso di transizione personale verso il conseguimento della propria identità sessuale, ottenga una pronuncia che autorizza la rettificazione del genere, determina, a mente di questo Tribunale, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi disciplinata dal comma successivo che, al contrario, rimette alla sola manifestazione di volontà dei coniugi la facoltà di instaurare automaticamente l'unione civile omoaffettiva.

In altri termini, il legislatore, al contrario di quanto avviene per il matrimonio, non ha previsto per i membri dell'unione civile alcuna opzione che consenta di mantenere in vita e senza alcuna interruzione temporale, il vincolo di coppia, vale a dire nessuna possibilità di trasformare automaticamente l'unione civile in matrimonio, ma neanche in un istituto giuridico diverso che, in qualche modo, tuteli l'unità precedente.

Peraltro, anche il decreto legislativo n. 5/2017, di adeguamento e coordinamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge n. 76/2016, ha disciplinato l'applicazione del comma 27, cioè delle conseguenze della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, senza intervenire nella rettificazione di sesso di una delle parti dell'unione civile.

Sono stati, infatti, modificati il comma 5 dell'art. 70-*octies*, decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 e l'art. 31, decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che i coniugi che non vogliono sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili, nel corso del giudizio di rettificazione di sesso, rendano manifestazione di

volontà di costituire l'unione civile con la conseguenza che il giudice, una volta definito il procedimento accogliendo la domanda, trasmette all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, l'ordine di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.

Il combinato disposto delle menzionate disposizioni comporta, per la sola ipotesi in cui i coniugi siano uniti da vincolo matrimoniale, che al momento della definitività della sentenza di rettificazione di sesso, il matrimonio non si sciolga ma si trasformi automaticamente in unione civile, senza alcuna interruzione temporale.

Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso e della conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita dell'attore, dunque, diviene pienamente efficace anche la dichiarazione di voler mantenere in vita il vincolo precedentemente costituito attraverso l'unione civile; in questo modo, poiché già nel corso del processo e prima dell'emissione della sentenza i coniugi avevano già scelto di costituire l'unione civile, viene garantita continuità al vincolo originario senza generare interruzioni e conseguenti vuoti di tutela.

Orbene, appare conforme ai principi solidaristici (art. 2 Cost.) e di non discriminazione (artt. 3 e 117 Cost. e 8 CEDU) che informano l'ordinamento interno, prevedere che tale meccanismo di protezione possa esser accordato anche nel caso in cui il percorso di transizione verso un genere diverso coinvolga il membro di un'unione civile, consentendo anche a tale rapporto, in presenza di concorde volontà dei partners in tal senso manifestata nel processo, di convertirsi, senza soluzione di continuità, in unione matrimoniale.

Nel caso di specie, P S il sig. B S hanno manifestato personalmente in udienza la volontà di trasformare l'unione civile che li lega da tempo in unione matrimoniale, pertanto, la ritenuta verosimile fondatezza della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, il conseguente effetto demolitorio della pronuncia di accoglimento sul precedente rapporto omoaffettivo, l'assenza di altra copertura normativa analoga per tutto il lasso di tempo intercorrente sino alla celebrazione del futuro matrimonio e l'eventualità di un possibile evento nefasto che colpisca uno dei partner lasciando l'altro privo di quella tutela connessa all'essere stati parte di una formazione sociale legalmente riconosciuta, non essendo peraltro percorribile altra interpretazione analogica costituzionalmente orientata, inducono questo Tribunale a ritenere opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento alle norme meglio indicate in dispositivo, per violazione dei principi costituzionali e, per parametro interposto, della normativa sovrannazionale della CEDU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, visti gli articoli 134 Cost, 23 e ss. legge n. 87/1953 dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 26 legge n. 76/2016 nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e dell'altro contraente l'unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo, in relazione all'art. 2 Cost. e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost. degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo

2) dell'art. 1, comma 26 legge 76/2016, per violazione dell'art. 3 Cost, in quanto dispone lo scioglimento automatico dell'unione civile in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti e ciò introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto invece previsto dal successivo art. 27 che, nel caso in cui la rettificazione di attribuzione di sesso riguardi una persona legata da vincolo di matrimonio, manifestata la concorde volontà dei coniugi in tal senso, ammette la trasformazione del matrimonio in unione civile;

*3) dell'art. 31 comma 4-*bis *decreto legislativo n. 150/2011, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 5, nella parte in cui non prevede che anche la persona che ha proposto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e l'altro contraente dell'unione civile possano, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome comune, nonché nella parte in cui non prevede che il Tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordini all'ufficiale dello stato civile del Comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale, in relazione agli articoli 2 e 3 Cost. e, in qualità di norma interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost. degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;*

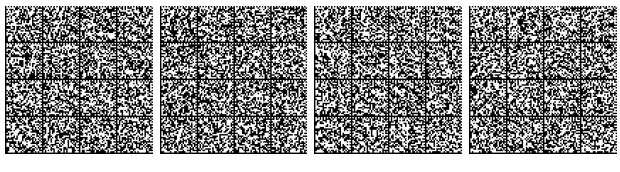

*4) dell'art. 70-*octies *comma 5 del decreto Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396 – aggiunto dall'art. 1 comma 1, lettera* t) *del decreto legislativo 5 del 2017 – nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di cui all'art. 31 comma 4-*bis *del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, come emendato al punto precedente, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale, in relazione agli articoli 2 e 3 Cost e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost. degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso nella Camera di consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2 maggio 2023.

Il Presidente: LEVRINO

Il giudice relatore – Estensore: SILVA

23C00133

N. **102**

Ordinanza del 17 aprile 2023 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da ASGI - Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, contro Regione autonoma Valle d'Aosta

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Previsione che, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, richiede il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e il requisito della residenza protratta nel territorio regionale da almeno otto anni.

– Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2023 (*recte*: 2013), n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), art. 80.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento *ex* art. 702-*bis* Cpc Nrg. 18790/2022 promosso da:

ASGI - Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione (codice fiscale n. 97086880156), A. D. (codice fiscale n. …) e A. M. (codice fiscale n. …), elettivamente domiciliati in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso (alberto.guariso@milano.pecavvocati.it), Livio Neri (avvlivioneri@milano.pecavvocati.it) e Marta Lavanna (martalavanna@avvpec.it), che li rappresentano e difendono per delega in atti; ricorrenti;

Contro Regione autonoma Valle d'Aosta (codice fiscale n. 80002270074), elettivamente domiciliata in Torino, via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari (giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it), per delega in atti; resistente;

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rachele Olivero, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente Ordinanza

1. L'oggetto della causa.

Le causa, introdotta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 28, decreto legislativo n. 150/2011, ha ad oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (*cfr.* doc. 1, fasc. ric.) - con la quale la Regione Valle d'Aosta ha approvato le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati (a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a.), ai sensi del Titolo IV della legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, Capi II e III, nella parte in cui ha indicato:

tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione, l'«anzianità di residenza nella Regione (Valle d'Aosta) di almeno cinque anni, anche non consecutivi» (art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 - *cfr.* doc. 1 fasc. ric., p. 6) - requisito non contemplato dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, ma previsto unicamente dalla citata deliberazione della Giunta regionale, atto di rango secondario che, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con norme di legge - quali l'art. 40, comma 6 TUI, l'art. 2, comma 2 TUI, l'art. 43, comma 2, lettere C e D TUI e gli articoli 2 e 3, lettera D-*bis*, decreto legislativo n. 216/2003-, oltre che con il diritto dell'UE (*cfr.* ric. p. 7-9);

tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, la «cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea» e l'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta «da almeno otto anni» (art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 - *cfr.* doc. 1, fasc. ric., p. 17) - requisiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale ed anche dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, all'art. 80, norma di rango primario rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione in quanto contrastante con disposizioni UE chiare, precise e incondizionate - quali l'art. 11, comma 1, lettera f. Direttiva UE n. 2003/109 (relativo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), l'art. 24, direttiva UE n. 2004/38 (relativo ai familiari di cittadini UE), l'art. 14, comma 1, lettera g. Direttiva UE n. 2009/50 (relativo ai titolari di carta blu), l'art. 32, direttiva UE n. 2011/95 (relativo ai titolari di protezione internazionale), l'art. 12, comma 1, lettera g. Direttiva n. 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), l'art. 22, comma 1, direttiva UE n. 2016/801 (relativo ai ricercatori) - ovvero il rinvio alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione con riferimento alle citate direttive UE.

In particolare, secondo i ricorrenti, i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta determinerebbero una discriminazione:

in parte diretta, con riferimento alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, essendo tali finanziamenti concessi ai soli cittadini italiani o UE, con esclusione degli stranieri *extra* UE;

in parte indiretta, essendo il requisito dell'anzianità di residenza (cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) «più difficilmente conseguibile dagli stranieri» e privo di causa di giustificazione (*cfr.* ric. p. 4).

In quest'ottica, i ricorrenti, in via principale, hanno chiesto (previo occorrendo rinvio alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di poter operare la disapplicazione per contrasto con le citate direttive UE):

di accertare l'illegittimità della condotta della Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver introdotto - mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022 - i citati requisiti (discriminatori), delineanti una discriminazione collettiva ai danni della «collettività indeterminata dei cittadini stranieri che vorrebbero accedere a un mutuo a condizione agevolate, ma non possono accedervi perché non titolari dei predetti requisiti» (*cfr.* ric. p. 5), nonché una discriminazione individuale per A. D. e A. M. - la cui domanda concernente la concessione di mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione è stata rigettata per assenza del requisito dell'anzianità quinquennale di residenza (*cfr.* doc. 15, fasc. ric.)-;

di adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere le clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori (art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022; art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022) e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a parità di condizione con gli altri richiedenti, fissando *ex* art. 614-*bis* Cpc la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi di fare;

con particolare riguardo alla posizione di A. D. e di A. M., di ordinare alla Regione Valle d'Aosta di assicurare loro la medesima posizione che avrebbero avuto qualora il requisito dell'anzianità della residenza non fosse stato considerato;

di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione il danno non patrimoniale e all'immagine derivante dalla condotta discriminatoria, da liquidarsi in via equitativa in euro 10.000,00;

di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire a A. D. e a A. M. il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento del beneficio (mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa), da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il tasso da loro pagato (… - *cfr.* doc. 6, fasc. ric.) e quello che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di ammissione al credito agevolato per i mesi intercorrenti da … compreso e fino alla data del riconoscimento del beneficio;

di disporre la pubblicazione dell'ordinanza decisoria sulla *home page* del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni trenta e/o su uno o più quotidiani a tiratura nazionale.

In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse possibile il ripristino della situazione *quo ante*, mediante la modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la Regione Valle d'Aosta al risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione, da liquidarsi in euro 20.000,00 per l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e in euro … per A. D. e A. M. (*cfr.* doc. 13, fasc. ric.).

La Regione Valle d'Aosta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito:

il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiché le controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo *ex* art. 133 Cpa ed inoltre, nel caso di specie, sono stati contestati vizi attinenti alla fase procedimentale precedente rispetto al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio pubblico;

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con riferimento all'azione proposta da A. D. e A. M., i quali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011, avrebbero dovuto agire dinanzi al Tribunale di Aosta, foro del luogo del loro domicilio, avente carattere esclusivo e inderogabile, nel senso che non può subire modifiche neppure per ragioni di connessione.

Nel merito, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie difese, la resistente, nella memoria difensiva dell'11 gennaio 2023 e all'udienza del 1° marzo 2023, ha preliminarmente osservato come la disciplina dei mutui agevolati di cui è causa debba essere ricondotta alle politiche di sostegno dell'edilizia e non anche alle politiche di sostegno del bisogno abitativo. Pertanto, non trattandosi di disposizioni volte a soddisfare diritti fondamentali, dovrebbe ritenersi legittima la scelta della Regione Valle d'Aosta di introdurre requisiti d'accesso volti a bilanciare la fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie.

In particolare, la resistente ha sostenuto:

rispetto alla contestata discriminazione diretta, che il requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022 e nell'art. 80 legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, non potrebbe essere oggetto di disapplicazione da parte del Giudice nazionale non potendo invocarsi, con riferimento alla disciplina dei mutui agevolati per il recupero di fabbricati, il principio della parità di trattamento sancito all'art. 12, direttiva UE n. 2011/98, trattandosi di una previsione non applicabile alle agevolazioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente e al miglioramento dei centri abitati (non potendo, appunto, considerarsi i mutui agevolati per il recupero di fabbricati quali prestazioni assistenziali);

rispetto alla contestata discriminazione indiretta, che il requisito dell'anzianità di residenza (di cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e di otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) non determinerebbe alcuna penalizzazione per gli stranieri, essendo previsto anche per i cittadini italiani e non potendo trovare applicazione i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte costituzionale con riferimento alle provvidenze atte a sostenere un bisogno sociale (quale il bisogno abitativo); inoltre, secondo la resistente, il requisito dell'anzianità di residenza, che «intende prospettare un legame con il territorio regionale», sarebbe ragionevole e coerente con la finalità della misura in questione, «tesa a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale che sfoci nell'acquisto della proprietà di un'abitazione, e dunque una certa stabilità abitativa, attraverso un'erogazione a sostegno del reddito che non ha nulla a che vedere con misure di aiuto per fronteggiare eventuali emergenze abitative» (*cfr.* mem. res. p. 20).

2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Rispetto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, va osservato che la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative; in particolare, vengono in rilievo: l'art. 44, comma 1, decreto legislativo n. 286/1998, che prevede la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria «quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi», e l'art. 28, decreto legislativo n. 150/2011 (a cui rinvia l'art. 44, comma 2, decreto legislativo n. 286/1998), che, al comma 5, stabilisce che i provvedimenti del giudice adito *ex* art. 702-*bis* Cpc possono essere adottati «anche nei confronti della pubblica amministrazione».

Richiamando la disposizione di cui all'art. 44, decreto legislativo n. 286/1998, la Corte di cassazione ha affermato che il legislatore «ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della p.a., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni» (Cassazione Su 7186/2011).

Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2020, ove è stato chiarito che gli argomenti contenuti nella pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 7186/2011, «seppur precedenti rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 150/2011, conservano la loro validità, perché le modifiche apportate da tale decreto non hanno inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione è esperibile anche in relazione ad atti amministrativi … Lo stesso art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011 (richiamato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 215 del 2003 e dall'art. 44, comma 2, t.u. immigrazione), del resto, conferma che il giudice ordinario può ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria» (*cfr*: Corte costituzionale n. 44/2020).

La definizione del diritto a non essere discriminati come diritto assoluto della persona determina, dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario, a prescindere dal mezzo con il quale viene attuata la lesione del diritto; laddove il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo (come dedotto nel caso di specie), il Giudice ordinario può disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti discriminatori, «senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa» (*cfr*: Cassazione 3842/2021).

Sono, pertanto, prive di pregio le difese articolate dalla parte resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che, conseguentemente, va rigettata.

3. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torino rispetto alle domande formulate da A. D. e A. M.

Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Torino sollevata dalla parte resistente, atteso che, con riferimento alle domande formulate da A. D. e A. M., sussiste la competenza (esclusiva e inderogabile) del Tribunale di Aosta (Tribunale del luogo in cui A. D. e A. M. hanno il domicilio) *ex* art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011.

Come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, l'art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011 - che attribuisce la competenza sulle cause in materia di discriminazione al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio - è norma speciale che configura una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile; conseguentemente, il foro del domicilio del ricorrente - vittima di discriminazione:

non può essere derogato nemmeno per ragioni di connessione (*cfr*: Cassazione n. 9567/2004);

non può essere variato neppure dal ricorrente, che non può scegliere di adire un foro alternativo (*cfr*: Cassazione 24419/2013);

è valido tanto per i ricorsi individuali, quanto per quelli collettivi promossi da associazioni (*cfr*: Cassazione 24419/2013);

prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di altri interessi, pure se questi ultimi sono anch'essi meritevoli di particolare protezione - in particolare, prevale su norme che presidiano esigenze organizzative, quali quelle sul foro erariale - (*cfr*: Cassazione 296/2021; Cassazione 3936/2017; Cassazione 24419/2013).

Tali considerazioni di diritto determinano l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente, non potendo riconoscersi ai ricorrenti A. D. e a A. M. la possibilità di adire un foro alternativo rispetto a quello del loro domicilio, trattandosi di un'ipotesi processuale confliggente con il carattere funzionale, esclusivo e inderogabile della competenza *ex* art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011.

Deve, pertanto, dichiararsi, con riferimento alle domande avanzate da A. D. e da A. M., l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Aosta.

Tale pronuncia di incompetenza definisce il presente giudizio in relazione ai rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione Valle d'Aosta; conseguentemente occorre provvedere sulle spese processuali tra tali parti, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (*cfr.* Cassazione 22541/2006).

Ritiene il Tribunale che le spese di lite, nei rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione Valle d'Aosta, debbano essere integralmente compensate tenuto conto della novità della questione (non vi sono precedenti della Corte di cassazione in relazione alla proposizione congiunta di un ricorso collettivo e di un ricorso individuale) e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali in senso opposto (*cfr.* Tribunale di Brescia 18 luglio 2016, citata dai ricorrenti).

4. Le domande formulate dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione.

4.1. Premesse.

Passando al merito delle domande formulate dalla Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, in punto di diritto, va premesso che il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione):

se riferito al godimento di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) non tollera disparità di trattamento fra la posizione del cittadino e quella dello straniero; dunque, il legislatore (statale o regionale) non può introdurre regimi differenziati tali da compromettere l'esercizio di diritto fondamentali;

al di fuori di tale ambito, è consentito al legislatore (statale o regionale) introdurre regimi differenziati, ma sempre e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza, posto che l'art. 3 della Costituzione esige che le disposizioni normative siano adeguate e coerenti rispetto al fine perseguito.

In altri termini, il legislatore (statale o regionale) può introdurre norme applicabili solo nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza (o ne sia privo), ma a condizione:

che tali norme non compromettano l'esercizio di diritti fondamentali;

che vi sia una ragionevole correlabilità tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma.

In proposito, la Corte costituzionale ha affermato «che al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale … al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza … Lo scrutinio va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio*» (*cfr.* Corte costituzionale 133/2013; Corte costituzionale 432/2005).

Nel caso di specie, per quanto di interesse, la legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, rubricata «disposizioni in materia di politiche abitative», ha previsto:

da un lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione; tale misura è chiaramente volta ad agevolare il diritto all'abitazione, il quale, benché non espressamente previsto dalla Costituzione, rientra nel catalogo dei diritti inviolabili, essendo la prima abitazione bene di primaria importanza (*cfr.* Corte costituzionale 44/2020; Corte costituzionale 166/2018);

dall'altro lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati al recupero di fabbricati situati nei centri e nei nuclei abitati; tale misura, a differenza della prima, non è connessa alla prima abitazione e dunque al fabbisogno abitativo primario, ma è volta a agevolare il recupero del patrimonio edilizio, al fine di migliorare i centri abitati.

Entrambe le misure perseguono un interesse pubblico attraverso un aiuto economico (credito agevolato), ma solo la prima può ritenersi riferita al soddisfacimento del primario bisogno abitativo.

Con riguardo ai requisiti soggettivi per accedere al credito agevolato:

l'art. 74, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per la prima casa, rinvia alle determinazioni della Giunta regionale, che sono state assunte con la deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022; in particolare, l'art. 12 (*cfr.* doc. 1, fasc. ric., p. 6) ha previsto il requisito dell'età (da 18 a 70 anni), il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta e il requisito dell'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi; inoltre, il beneficio è escluso per coloro che siano già proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni (requisito, quest'ultimo, che conferma la correlazione tra il beneficio in parola e il bisogno abitativo che mira a soddisfare);

l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per il recupero dei fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE, il requisito di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2 e residenti nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comma 1, lettera A) ovvero di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2 da almeno quindici anni (comma 1, lettera B).

4.2. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022.

Parte ricorrente contesta, in primo luogo, il carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (*cfr.* doc. 1, fasc. ric., p. 6), il quale stabilisce che tutti i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione devono soddisfare il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi.

Ritiene il Tribunale che tale requisito di residenza protratta sia incoerente rispetto alla *ratio* del beneficio (soddisfacimento del bisogno abitativo) e abbia carattere discriminatorio.

In ordine alla coerenza/ragionevolezza del requisito in parola, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2020, che (con riguardo a una legge della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica) ha affermato che il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione non presenta alcuna ragionevole connessione con il soddisfacimento del bisogno abitativo (a cui mirano le misure di edilizia residenziale pubblica), non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il beneficio tende a soddisfare. Tale requisito si risolve così in una soglia rigida che porta a negare l'accesso al beneficio, a prescindere da qualsiasi valutazione attenente al bisogno abitativo, tenuto anche conto che «la previa residenza quinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stabilità» (*cfr.* Corte costituzionale 44/2020, richiamata dalla più recente Corte costituzionale 9/2021).

Ritiene il Tribunale che tali principi, enunciati dalla Corte costituzionale con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, siano validi anche con riferimento alle misure di accesso al credito agevolato per la prima casa poiché, come sopra esplicato, anche tali misure sono volte a soddisfare il fabbisogno abitativo primario e non esiste una ragionevole correlazione tra tale finalità e il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione.

Oltre a ciò, il requisito in analisi, seppur apparentemente neutro (essendo previsto indistintamente per gli italiani e per gli stranieri), determina in realtà una situazione di particolare svantaggio a carico degli stranieri rispetto agli italiani, assumendo carattere discriminatorio.

Al riguardo, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte di giustizia UE, che ha affermato che i requisiti di lunga residenza in un determinato ambito territoriale possono essere più facilmente soddisfatti dai cittadini piuttosto che dagli stranieri, finendo così per privilegiare in misura sproporzionata i primi in danno dei secondi (*cfr.* Corte UE 542/2012).

È notorio, infatti, che il requisito di lunga residenza venga più facilmente conseguito dagli italiani rispetto agli stranieri (e più il requisito viene temporaneamente esteso e più si amplia il divario), essendo insita nelle persone immigrate, non collegate specificamente ad un luogo di origine italiano e in cerca di lavoro, una mobilità maggiore, come dimostrano, peraltro, i dati statistici riportati dalla parte ricorrente a p. 12 e 13 del ricorso, rispetto ai quali la resistente nulla ha osservato.

Il requisito di residenza quinquennale nella Regione Valle d'Aosta, previsto all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, costituisce, dunque, una discriminazione indiretta ai danni degli stranieri, essendo da loro più difficilmente conseguibile rispetto agli italiani.

In conclusione, deve essere accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12, lettera C, è stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione.

Tale deliberazione regionale dovrà, dunque, essere modificata in modo tale da consentire ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della residenza protratta, che andrà dunque eliminato.

Tale modificazione comporterà necessariamente per la Regione Valle d'Aosta l'obbligo di riesaminare le posizioni già definite sulla base della previsione dichiarata discriminatoria.

Va altresì accolta la richiesta di condannare la Regione Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, ai sensi dell'art. 614-*bis* Cpc, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'al-

legato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza, trattandosi di statuizioni che attengono a obblighi di fare infungibili, la cui celere esecuzione riveste particolare importanza stante l'accertata discriminazione.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione con riferimento al danno che si sarebbe verificato in conseguenza della discriminazione derivante dalla previsione del requisito della residenza protratta di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, si ritiene che questa non possa trovare accoglimento, tenuto conto che il rimedio risarcitorio (espressamente contemplato all'art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011) presuppone, non solo la sussistenza della condotta discriminatoria, ma anche l'esistenza del danno ingiusto (danno evento e danno conseguenza), del nesso di causalità (materiale e giuridica) e dell'elemento soggettivo - presupposti fondanti la responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 Cc, i quali, nel caso di specie, non sono stati provati dalla ricorrente, la quale si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di un danno non patrimoniale e all'immagine, invocando la liquidazione equitativa *ex* art. 1226 Cc, la quale consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno (al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria), ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte ricorrente.

Il limitato ambito territoriale dell'accertata discriminazione esclude l'opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Si ritiene, invece, opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'*home page* del sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta.

4.4. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, che riproduce l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023.

In secondo luogo, parte ricorrente contesta il carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (*cfr.* doc. 1 fasc. ric., p. 17), il quale riproduce il contenuto dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, stabilendo -per quanto di interesse - che i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per il recupero di fabbricati devono essere proprietari di immobili situati in determinate zone e soddisfare:

il requisito della cittadinanza italiana o UE (con esclusione, dunque, degli stranieri *extra UE)*;

il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni.

Al riguardo, posto che i requisiti ritenuti discriminatori dalla parte ricorrente sono previsti in una deliberazione regionale che riproduce una norma di legge, il Tribunale ritiene che lo scrutinio di costituzionalità di tale fonte primaria sia imprescindibile ai fini della risoluzione del caso in esame, trattandosi di una questione rilevante, non manifestatamente infondata e non superabile:

né attraverso la disapplicazione della norma di legge regionale per contrasto con norme UE direttamente applicabili, non potendosi riconoscere alle disposizioni delle direttive UE citate dai ricorrenti efficacia diretta (cd. *self executing*);

né attraverso un'interpretazione adeguatrice, stante la chiara lettera dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023.

Si ritiene, dunque, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - che, pertanto, si solleva - dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Per quanto concerne la rilevanza, si osserva che l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 costituisce l'indefettibile presupposto normativo dell'art. 12 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, rispetto al quale l'associazione ricorrente ha promosso la presente azione collettiva (*ex* art. 5, decreto legislativo n. 215/2003), chiedendo di accertarne il carattere discriminatorio nella parte in cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana o UE, integrando così una discriminazione diretta per gli stranieri *extra* UE, e nella parte in cui ha previsto il requisito (irragionevole) della residenza protratta, integrando così una discriminazione indiretta per gli stranieri.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 è, dunque, rilevante ai fini della decisione poiché dall'accoglimento della stessa dipende la decisione concernente la discriminazione collettiva contestata dall'associazione ricorrente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 non appare, ad avviso del Tribunale, manifestatamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che, come suddetto, anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dell'uomo (come nel caso di specie), i criteri per

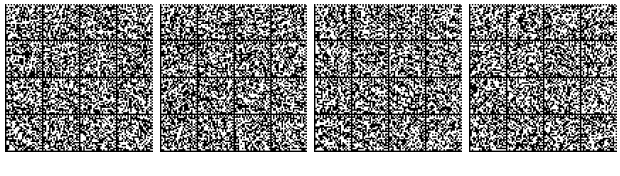

individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche (necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie) devono comunque e sempre rispondere al principio di ragionevolezza, non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari.

In proposito, vanno ricordate le pronunce con le quali la Corte costituzionale - indipendentemente dalla natura essenziale o meno delle prestazioni in discussione - ha dichiarato incostituzionali disposizioni di legge che prevedevano requisiti irragionevoli per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche, tra cui:

il requisito della cittadinanza, rispetto al quale la Corte - con riferimento a una legge regionale lombarda che non includeva gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili- ha affermato «che - mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio - a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri - comunitari o extracomunitari - ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* e la funzione» (*cfr.* Corte costituzionale 432/2005);

il requisito della residenza protratta, rispetto al quale la Corte ha più volte affermato che non sussiste alcuna ragionevole correlazione tra tale requisito e le situazioni di bisogno o di disagio che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni di assistenza sociale (destinate ai soggetti deboli); in tal senso Corte costituzionale 2, 133, 172 del 2013 e, con riferimento al bisogno abitativo, le più recenti pronunce Corte costituzionale 44/2020 e Corte costituzionale 9/2021.

Orbene, nel caso di specie, il beneficio regionale in discussione (mutuo agevolato per il recupero di fabbricati) tende ad agevolare il recupero edilizio in determinate zone del territorio regionale (in particolare, nei centri e nei nuclei abitati) e, in quest'ottica, il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna ragionevole correlazione tra la *ratio* del beneficio e i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta per almeno otto anni.

Con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o UE, si osserva che escludere dalla misura in questione gli stranieri *extra* UE finisce per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra tale condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana o UE) e la *ratio* del beneficio stesso, che è quella di agevolare/incentivare il recupero edilizio nei centri abitati (*ratio* rispetto alla quale risulta, invece, coerente il requisito della proprietà immobiliare nell'ambito di determinate zone del territorio).

Del resto, rispetto a tale incoerenza, la resistente nulla ha allegato al fine di spiegare il collegamento tra il requisito della cittadinanza (italiana o UE) e la finalità del beneficio in parola.

Non essendo, quindi, enucleabile, rispetto al requisito della cittadinanza italiana o UE, altra *ratio* se non quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori del credito agevolato, gli stranieri *extra* UE in quanto tali, ne deriva la sussistenza di contrasto con l'art. 3 della Costituzione

Né una ragionevole spiegazione si ravvisa con riferimento al requisito dell'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta per almeno otto anni, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza nel territorio regionale e il recupero dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale.

Tale incoerenza non può essere superata dall'argomento speso dalla resistente, secondo cui il requisito della residenza protratta per otto anni servirebbe a garantire un solido legame con il territorio regionale, atteso che la misura in parola tenderebbe «a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale che sfoci nell'acquisto della proprietà di un'abitazione, e dunque una certa stabilità abitativa» (*cfr.* mem. res. p. 20). Come precisato dalla Corte costituzionale, infatti, il requisito della residenza protratta non è di per sé indice di un'elevata probabilità di stabilità in un determinato ambito territoriale, obiettivo perseguibile non tanto facendo riferimento a condizioni passate, ma piuttosto facendo riferimento a indici di probabilità di permanenza in futuro (*cfr.* Corte costituzionale 44/2020; Corte costituzionale 9/2021).

Del resto, la prospettiva della stabilità e del radicamento territoriale, se adeguatamente valutata (non facendo unicamente riferimento a un requisito di residenza pregressa), può rientrare negli elementi da valutare in sede di determinazione della graduatoria, ma non può costituire una condizione generalizzata preclusiva dell'accesso al credito agevolato in parola, posto che ciò non risulta coerente con la finalità del recupero edilizio (a cui mira la misura di cui si discute).

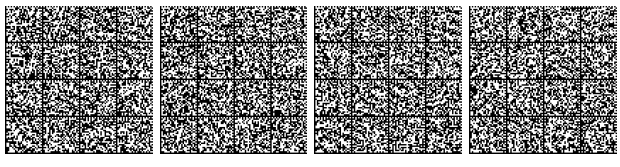

In quest'ottica, infatti, la Corte costituzionale, ha osservato che, «a differenza del requisito della residenza *tout court* (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (*cfr*: Corte costituzionale 107/2018).

Le suesposte considerazioni inducono il Tribunale a proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE (comma 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comme 1, lettera *A)*.

Della risoluzione di tale dubbio di costituzionalità va, dunque, investita la Corte costituzionale *ex* art. 23, legge n. 87/1953, con conseguente sospensione del presente giudizio tra l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e la Regione Valle d'Aosta.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando nei rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione autonoma Valle d'Aosta e non definitivamente pronunciando nei rapporti tra l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

A. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

B. Con riferimento alle domande proposte da A. D. e A. M.

accoglie l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e, per l'effetto, rispetto alle domande proposte da A. D. e A. M., dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di Aosta;

fissa ai sensi dell'art. 50 Cpc il termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere la causa avente ad oggetto le domande proposte da A. D. e A. M. innanzi al Tribunale dichiarato competente;

compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione autonoma Valle d'Aosta;

C. Con riferimento alle domande proposte dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022,

accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell'avere emanato la deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12, comma 1, lettera C, è stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione;

ordina alla Regione autonoma Valle d'Aosta e per essa alla Giunta regionale di modificare la deliberazione in questione (allegato A*), indicando che è consentito ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito di residenza protratta quinquennale, che andrà dunque eliminato, fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;*

*condanna la Regione Autonoma della Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, ai sensi dell'art. 614-*bis *Cpc, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;*

rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione;

ordina la pubblicazione della presente ordinanza, a cura e spese della resistente, sull'home page del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta;

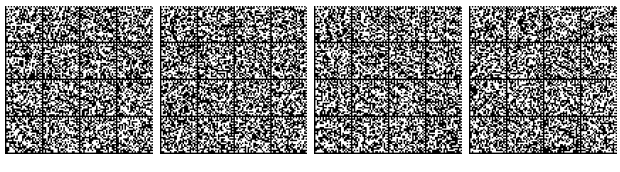

D. Con riferimento alle domande proposte dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, che riproduce il contenuto dell'art. 80 legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023,

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,

dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE (comma 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comma 1, lettera A)*;*

sospende il presente giudizio tra l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e la Regione autonoma della Valle d'Aosta;

ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale;

manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e di comunicarla al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Torino, 14 aprile 2023

Il Giudice: OLIVERO

23C00134

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-034) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
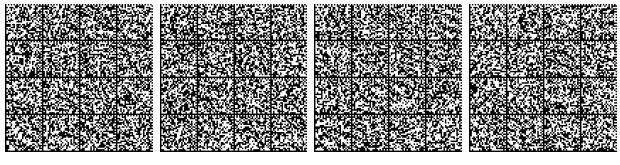
€ 2,00